



STATUTO "CORO MONDINE di NOVI di MODENA"

Aggiornato 29 gennaio 2019

I - COSTITUZIONE E SOCI

Art. 1

1. E' costituito in Novi di Modena, con sede presso la Scuola di Musica in Via E. Mattei, 18, l'associazione di promozione sociale "Coro Mondine di Novi di Modena aps" fondato il 27 marzo 1972 come "Circolo Amici della Musica" e successivamente, "C.A.M. Corale Popolare Mondine e Cavallanti". L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.
2. L'Associazione non ha fini di lucro. E' fatto divieto di ripartire i proventi tra gli associati in forme indirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Comitato direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2

Il Coro ha scopo culturale e ricreativo e svolge la propria attività con il fine di interpretare, valorizzare e divulgare il patrimonio culturale popolare musicale e non, di promuovere in tal senso attività di ogni genere anche in collaborazione con Enti ed Associazioni locali e non locali.

Ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore l'associazione svolge attività d'interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati nei seguenti settori:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

Per la realizzazione delle proprie finalità l'associazione potrà

- realizzare iniziative volte al miglioramento tecnico musicale della coralità amatoriale
- organizzare e partecipare a rassegne, manifestazioni e concerti
- sviluppare rapporti di collaborazione con organizzazioni corali regionali, nazionali
- favorire il rapporto di amicizia tra tutti i suoi componenti e promuovere momenti ricreativi in feste e manifestazioni, con un'attenzione particolare a soggetti in difficoltà per ragioni di salute o sociale

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Rid. f.", "LA", "FC - Adu", "GB", "PI", "ED", "C. I.", "M", "C", "P. A.", "P. D.", "C. L.", and "Llu".

- stipulare accordi e convenzioni con Enti e istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- collaborare con associazioni o istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- svolgere attività di raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi attraverso enti o associazioni sul territorio
- svolgere qualunque attività consentita dall'ordinamento si riveli utile al perseguimento degli scopi associativi.

L'associazione potrà inoltre svolgere attività diverse ai sensi dell'art. 6 dlgs 117/18 nei limiti di legge e del presente statuto.

Art. 3

Il Coro è apolitico e svolge la propria attività senza scopi di lucro e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Art. 4

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, esclusivamente persone fisiche anche non direttamente impegnate nell'attività canora, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
3. Il Coro è formato dai Coristi effettivi regolarmente iscritti nel libro dei Soci.
4. Sono Soci Coristi i componenti maggiorenni del Coro dalla data di costituzione dell'Associazione nonché entrati successivamente a tale data e che entreranno in futuro a farne parte in quanto ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo.
5. Il Socio può recedere dal Coro mediante comunicazione al Consiglio Direttivo.
6. L'uscita dall'Associazione non dà diritto ad alcuna liquidazione. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
7. Chiunque può fare richiesta di adesione al Coro e diventare corista effettivo dopo un periodo di istruzione e su proposta del Direttore Artistico ed approvazione del Consiglio Direttivo.
8. Possono essere Soci Onorari coloro che si siano distinti nella promozione dell'Associazione, nell'averne favorito l'adempimento dei propri scopi istituzionali ovvero che vantino riconosciuti meriti in campo musicale o artistico.
9. L'attribuzione della qualifica di Socio Onorario avviene con deliberazione dell'Assemblea dei Soci presa con la maggioranza su proposta del Consiglio Direttivo.
10. I Soci Onorari sono elencati, con la specifica qualifica di "Onorari", nel "Libro Soci" ed hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci.
11. Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci
12. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
13. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari.



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page:
 F.D. (signature)
 LA F.C. (signature)
 VER (signature)
 P.W. (signature)
 G.B. (signature)
 P.I. (signature)
 G.J. (signature)
 P. (signature)
 H.P. (signature)
 B.D. (signature)
 P.A. (signature)
 C. (signature)
 G.I. (signature)
 M.B. (signature)

14. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5

1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri. I soci coristi inoltre si impegnano alla assiduità, puntualità e disciplina durante le prove ed in occasione delle manifestazioni Sociali, assicurando un comportamento corretto in ogni circostanza.
2. I soci sono obbligati:
 - ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
3. I soci hanno diritto:
 - a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - ad accedere alle cariche associative.
4. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.
5. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

II - ORGANI DEL CORO

Art. 6

Sono organi del Coro:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il presidente

Tutte le cariche Sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 7

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

Può essere:

- **straordinaria:** convocata per la **modifica dello Statuto** e lo **scioglimento dell'Associazione**,
- **ordinaria** in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.



LA FC. AKW GJ 3 R H.C. B.D. P.A.-C.L
V.C. PL GB P I DD C.I. M/A

nza dei
tà degli
il voto

tà degli
il voto

le indire
quale la

e il voto

1/10 dei

bles

blea 347 7

contabili

contabili

4

22 H.C.
ED C.I.

B.D. P.A. C
llg

Art. 12

Spetta al Consiglio Direttivo:

- provvedere all'esecuzione di tutte le decisioni dell'Assemblea
- provvedere alla gestione amministrativa
- deliberare sull'ingresso effettivo di nuovi associati e di nuovi coristi

Il Comitato può delegare al Presidente o un altro membro in tutto o in parte l'esecuzione dei vari compiti.

Art. 13

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento il Vice Presidente ne assume le funzioni

Art. 14

Spetta al Direttore Artistico:

- organizzare le attività del Coro, la compilazione dei programmi e l'impostazione del repertorio
- rappresentare ufficialmente il Coro nei contatti formali con autorità o altri enti
- coordinare la partecipazione a manifestazioni artistiche organizzate da altri
- l'istruzione tecnica del complesso corale
- proporre l'inserimento di nuovi Coristi

In caso di assenza o impedimento del Direttore Artistico uno dei componenti il Consiglio Direttivo, indicato dal Direttore Artistico stesso, ne assume le funzioni.

Art. 15

Spetta al Vice Presidente:

- sostituire e rappresentare il Presidente in tutti i casi in cui quest'ultimo non può esercitare le proprie funzioni.

Art. 16

Spetta all'Amministratore:

- redigere i verbali delle Assemblee, aggiornare il libro dei Soci
- curare, con potere di rappresentanza, la documentazione del Coro nei confronti di Enti pubblici e privati
- effettuare le riscossioni e i pagamenti conservandone la documentazione
- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio annuale consuntivo

III - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 17

Il patrimonio Sociale è costituito da qualunque contributo o entrata pervenga al Coro da enti o da privati.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed



LA FC. AMM. C.F. BE M.C. B.D. P.A.C.L.
V.C. PH GB P.I. C.I.

altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

Art. 20

L'associazione deve redigere il rendiconto annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore quando sarà attivato.

Art. 21

L'appartenenza al Coro è subordinata alla accettazione integrale del presente Statuto.

Art. 22

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le leggi vigenti in materia.

Il presidente

Manuele Rossi *Luigi Fiori* *Catie*

Agnese Murelli

Il segretario

Roberto M. D. O. F.

Gi. Carlo Tanne
Brigioni Gabriella

Vittorio Celleri

Bertoni Leanna

Palermo Assunta

Corazzini Maria

Costantini Lirilde

Pavoni Mel

Giulia Bacci

Pignoli Italice

Elsa de Rosa

Approvato nell'assemblea del 29/01/2019

Conce Italice

Mario Gubio

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 25-03-2019

N° 692 Atti Privati Serie 3

€ 271,00 *Contributo di tipo 1/10*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale.

Il Funzionario (*)

Dott. Francesco Alberto De Rosa